



Comune di Castelnuovo del Garda

**BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'ESERCIZIO 2018**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
E NOTA INTEGRATIVA**

(art. 11 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, OIC n. 17 e principio applicato allegato n. 4/4)
(D.M. 11 agosto 2017)

INDICE

	Pagina
Relazione sulla gestione	3
Enti componenti il GAP	3
Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica	6
Finalità del Bilancio Consolidato	7
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del Bilancio Consolidato	7
Nota integrativa	8
Presupposti normativi e di prassi	8
Percorso per la predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo	8
Composizione del Gruppo	9
Ripiano perdite	10
Incidenza dei ricavi	10
Criteri di valutazione applicati	11
Variazioni rispetto all'anno precedente	11
Operazioni infragruppo	11
Redazione del Bilancio Consolidato e la differenza di consolidamento	12
Crediti e debiti superiori a cinque anni	13
Ratei, risconti e altri accantonamenti	13
Interessi e altri oneri finanziari	14
Gestione straordinaria	14
Strumenti derivati	14

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e DM 11 agosto 2017 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- la relazione del revisore dei conti.

Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato due distinti elenchi con delibera di G.C. n. 155 del 16/09/2019:

- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”;
- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l’ente abbia l’obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all’art. 31 del D.lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all’art. 114, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Enti componenti il GAP

Rappresentazione tabellare degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

Partecipata	Ente di partecipazione diretta	% possesso capogruppo	% possesso proprietaria diretta
ATO Veronese - Consiglio di bacino dell'ambito veronese	Comune di Castelnuovo del Garda	1,36	
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	Comune di Castelnuovo del Garda	5,00	
Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero	Comune di Castelnuovo del Garda	1,89	
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	Comune di Castelnuovo del Garda	2,58	
Depurazioni Benacensi Srl	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	2,50	50,00
Consiglio di bacino Verona Nord	Comune di Castelnuovo del Garda	3,01	

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali l'Ente e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" dell'Ente e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato con evidenza del risultato della gestione operativa e dell'impatto della gestione finanziaria e straordinaria, con l'indicazione separata dei dati relativi all'Ente.

Conto economico	Conto Economico Capogruppo	Impatto delle rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Componenti positivi della gestione	€ 10.898.262,45	€ 2.106.271,55	€ 13.004.534,00
Componenti negativi della gestione	€ 13.029.519,50	€ 2.075.229,50	€ 15.104.749,00
Risultato della gestione operativa	-€ 2.131.257,05	€ 31.042,05	-€ 2.100.215,00
Proventi e oneri finanziari	-€ 82.196,88	-€ 30.863,12	-€ 113.060,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
Proventi e oneri straordinari	€ 1.126.978,24	€ 84.598,76	€ 1.211.577,00
Imposte sul reddito	€ 124.876,98	€ 22.293,02	€ 147.170,00
Utile d'esercizio	-€ 1.211.352,67	€ 62.484,67	-€ 1.148.868,00

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per Macro-classi:

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	€ 7.499.630,00	57,67
Proventi da fondi perequativi	€ 544.136,00	4,18
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 709.931,00	5,46
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 3.282.937,00	25,24
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 00,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 00,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 36.180,00	0,28

Altri ricavi e proventi diversi	€ 931.720,00	7,16
Totale della Macro-classe A	€ 13.004.534,00	100,00

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 578.102,00	3,83
Prestazioni di servizi	€ 6.825.632,00	45,19
Utilizzo beni di terzi	€ 81.893,00	0,54
Trasferimenti e contributi	€ 2.053.890,00	13,60
Personale	€ 2.034.091,00	13,47
Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.322.581,00	22,00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 1.317,00	0,01
Accantonamenti per rischi	€ 1.491,00	0,01
Altri accantonamenti	€ 11.709,00	0,08
Oneri diversi di gestione	€ 194.043,00	1,28
Totale della Macro-classe B	€ 15.104.749,00	100,00

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	€ 00,00	0,00
Altri proventi finanziari	€ 2.905,00	100,00
Totale proventi finanziari	€ 2.905,00	100,00
Interessi passivi	€ 115.824,00	99,88
Altri oneri finanziari	€ 141,00	0,12
Totale oneri finanziari	€ 115.965,00	100,00
Totale della Macro-classe C	-€ 113.060,00	

Rettifiche di valore attività finanziarie:

Macro-classe D "Rettifiche di valore attività finanziarie"	Importo	%
Rivalutazioni	€ 00,00	
Svalutazioni	€ 00,00	
Totale della Macro-classe D	€ 00,00	100,00

Proventi ed oneri straordinari

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	€ 249.413,00	17,09
Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 210.242,00	14,41
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 888.044,00	60,86

Plusvalenze patrimoniali	€ 00,00	0,00
Altri proventi straordinari	€ 111.529,00	7,64
Totale proventi straordinari	€ 1.459.228,00	100,00
Trasferimenti in conto capitale	€ 34.000,00	13,73
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 151.290,00	61,09
Minusvalenze patrimoniali	€ 00,00	0,00
Altri oneri straordinari	€ 62.361,00	25,18
Totale oneri straordinari	€ 247.651,00	100,00
Totale della Macro-classe E	€ 1.211.577,00	

Stato Patrimoniale del Gruppo Amministrazione Pubblica

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al 2018 e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento.

Stato patrimoniale	Stato patrimoniale Capogruppo	Impatto delle rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 322.534,00	€ 11.286,00	€ 333.820,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 46.563.155,61	€ 2.919.162,39	€ 49.482.318,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 131.040,00	-€ 47.739,00	€ 83.301,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 47.016.729,61	€ 2.882.709,39	€ 49.899.439,00
Totale rimanenze	€ 00,00	€ 14.994,00	€ 14.994,00
Totale crediti	€ 1.948.960,92	€ 877.334,08	€ 2.826.295,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 00,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale disponibilità liquide	€ 5.169.268,13	€ 229.975,87	€ 5.399.244,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 7.118.229,05	€ 1.222.303,95	€ 8.340.533,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 218,97	€ 237.605,03	€ 237.824,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 54.135.177,63	€ 4.344.493,37	€ 58.479.671,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 38.494.437,49	€ 509.272,51	€ 39.003.710,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 666.883,00	€ 39.653,00	€ 706.536,00
TOTALE T.F.R. (C)	€ 00,00	€ 67.800,00	€ 67.800,00
TOTALE DEBITI (D)	€ 5.232.545,05	€ 2.025.567,95	€ 7.258.113,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 9.741.312,09	€ 1.702.199,91	€ 11.443.512,00
TOTALE DEL PASSIVO	€ 54.135.177,63	€ 4.344.493,37	€ 58.479.671,00

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato	%
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 333.820,00	0,57
Totale immobilizzazioni materiali	€ 49.482.318,00	84,61
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 83.301,00	0,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 49.899.439,00	85,33
Totale rimanenze	€ 14.994,00	0,03
Totale crediti	€ 2.826.295,00	4,83

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 100.000,00	0,17
Totale disponibilità liquide	€ 5.399.244,00	9,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 8.340.533,00	14,26
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 237.824,00	0,41
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 58.479.671,00	100,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 39.003.710,00	66,70
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 706.536,00	1,21
TOTALE T.F.R. (C)	€ 67.800,00	0,12
TOTALE DEBITI (D)	€ 7.258.113,00	12,41
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 11.443.512,00	19,57
TOTALE DEL PASSIVO	€ 58.479.671,00	100,00

Finalità del Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo rappresenta la situazione economica finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì all'Ente un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, come ribadito altresì con il documento di programmazione dell'Amministrazione.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in un indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con la G.C. n. 155 del 16/09/2019.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui l'Ente intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo cui è istituzionalmente deputato.

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di società/enti partecipati dagli enti locali.

In particolare, per quanto riguarda i riflessi sul bilancio dell'Ente, la l. 147/2013 stabilisce che se la società partecipata presenta un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, l'Ente partecipante è obbligato ad iscrivere nel proprio bilancio, proporzionalmente rispetto alla quota di partecipazione, un fondo vincolato di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.

L'art. 11 c. 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011, e il DM 11 agosto 2017, prevede che l'Ente alleggi al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società controllate, partecipate e enti strumentali.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Tale documento, oltre che costituire uno strumento di governance, risulta prodromico alla rilevazione delle partite infragruppo tra Ente e società/enti che appartengono al perimetro di consolidamento.

Nel rispetto di quanto stabilito dai vigenti principi contabili la redazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Castelnuovo del Garda è avvenuto nel rispetto del metodo proporzionale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del Bilancio Consolidato

Nulla di rilevante da riportare.

NOTA INTEGRATIVA

Presupposti normativi e prassi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” ha innovato l’ordinamento contabile delle Regioni ed Enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall’esercizio 2015 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall’esercizio 2016 per i Comuni non sperimentatori con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quale il Comune di Castelnuovo del Garda. Nel 2018, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria (DM 1 marzo 2019).

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011 e al DM 11 agosto 2017. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto e la DM 11 agosto 2017. L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

Percorso per la predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo

L'area di consolidamento per l'esercizio 2018 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al decreto citato e nel DM 11 agosto 2017. Con deliberazione della Giunta dell'Ente è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa, l'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative dell'Ente;
- gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
- gli enti strumentali partecipati dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un’influenza dominante;
- le società partecipate, come definite dall'art. 11-quinquies del D.lgs. n. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica locale affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell’Ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli Enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla

posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Composizione del Gruppo

Il principio contabile allegato 4/4 al D.lgs. n. 118 del 2011, al punto 3.1, prevede che nella nota integrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi, che vengono di seguito riportati:

Organismo partecipato	Sede	Capitale sociale	Capogruppo diretta	% di partecipazione capogruppo	% di partecipazioni e proprietaria diretta	Classificazione
ATO Veronese - Consiglio di bacino dell'ambito veronese	Via Cà di Cozzi 41, 4° piano scala A, 37124 VERONA	€ 103.486,00	Comune di Castelnuovo del Garda	1,36		Ente strumentale partecipato affidatario diretto di servizi
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	Via 11 Settembre, 24 - 37019 Peschiera del Garda (VR)	€ 2.620.800,00	Comune di Castelnuovo del Garda	5,00		Società partecipata a capitale pubblico, affidataria di pubblici servizi
Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero	Corso Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona	€ 278.887,00	Comune di Castelnuovo del Garda	1,89		Ente strumentale partecipato non affidatario diretto di servizi
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	Via Macello 23, 37121 Verona	€ 16.798,00	Comune di Castelnuovo del Garda	2,58		Ente strumentale partecipato non affidatario diretto di servizi

Depurazioni Benacensi Srl	Loc. Paradiso di sotto, 14, 37019 Peschiera del Garda (VR)	€ 100.000,00	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	2,50	50,00	Società partecipata indiretta a capitale interamente pubblico affidataria diretta di pubblici servizi
Consiglio di bacino Verona Nord	Corso Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona	€ 00,00	Comune di Castelnuovo del Garda	3,01		Ente strumentale partecipato non affidatario diretto di pubblici servizi

Il perimetro di consolidamento del gruppo dell'ente, come sopra riportato, e invece costituito dai seguenti enti:

Organismo partecipato	% di partecipazione capogruppo	% di partecipazione proprietaria diretta	Classificazione	Metodo di consolidamento
ATO Veronese - Consiglio di bacino dell'ambito veronese	1,36		Ente strumentale partecipato affidatario diretto di servizi	Proporzionale
Azienda Gardesana Servizi SPA	5		Società partecipata a capitale pubblico, affidataria di pubblici servizi	Proporzionale
Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero	1,887		Ente strumentale partecipato non affidatario diretto di servizi	Proporzionale
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	2,58		Ente strumentale partecipato non affidatario diretto di servizi	Proporzionale
Depurazioni Benacensi Srl	2,5	50,00	Società partecipata indiretta a capitale interamente pubblico affidataria diretta di pubblici servizi	Proporzionale

La società Viveacqua S.C.A.R.L., svolgendo un servizio di organizzazione tra i consorziati, può essere esclusa dal GAP in quanto, ai sensi dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, non è affidataria diretta di pubblici servizi e il comune ne detiene una quota non significativa.

Il consiglio di Bacino Verona Nord viene escluso dal Perimetro di Consolidamento relativo all'esercizio 2018 in quanto il comune ne detiene un partecipazione irrilevante, non superando i parametri di bilancio la soglia del 3% come previsto dalla modifica prevista dal DM 11 agosto 2017 all'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011.

Ripiano Perdite

Il bilancio 2018 della capogruppo Comune di Castelnuovo chiude l'esercizio con una perdita di 1.211.352,067 euro. Tale perdita si ripercuote necessariamente anche nella rappresentazione del Bilancio Consolidato 2018 essendo l'utile proporzionato delle partecipate dal comune di scarsa significatività.

Incidenza dei ricavi

Partecipata	Totale componenti positivi della gestione	Totale proventi derivanti da rapporti con componenti del gruppo	Incidenza % ricavi
ATO Veronese - Consiglio di bacino dell'ambito veronese	€ 6.711,34	€ 12.997.822,66	0,05
Azienda Gardesana Servizi SPA	€ 1.190.371,70	€ 11.814.162,30	10,08

Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero	€ 844.821,67	€ 12.159.712,33	6,95
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici	€ 32.156,58	€ 12.972.377,42	0,25
Depurazioni Benacensi Srl	€ 134.538,08	€ 12.869.995,92	1,05
Totali	€ 2.208.599,37	€ 62.814.070,63	18,37

Criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati. Lo stesso principio evidenzia altresì che *“è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”*.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

Variazioni rispetto all'anno precedente

Rispetto all'esercizio 2017, il perimetro di consolidamento 2018 si è esteso alla società partecipata indiretta Depurazioni Benacensi in seguito alle novità introdotte dalla modifica prevista dal DM 11 agosto 2017 all'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011. Tale modifica prevede una riduzione della soglia di irrilevanza dal 10% al 3% a partire dall'esercizio 2018, portando quindi all'inclusione della suddetta società.

Operazioni infragruppo

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”*.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo.

In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP dell’Ente, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte dell’Ente);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell’elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti *Differenze da consolidamento e Riserve di consolidamento* affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati

nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed analogo eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto. Per il dettaglio di tali operazioni si rinvia al paragrafo successivo (a tale proposito si rimanda a quando esposto più avanti);
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale l'imposta, ai sensi di quanto prevede il principio contabile allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, non è oggetto di elisione.

Pertanto l'IVA pagata dall'Ente relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Redazione del Bilancio Consolidato e la differenza di consolidamento

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4);
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2018 dell'Ente e degli organismi/enti/società sopra elencati approvati dai competenti organi dell'Ente e dei singoli organismi/enti/società, con la precisazione che:

- i prospetti di conto economico e stato patrimoniale dell'Ente sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011 e DM 11 agosto 2017.
- i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile, e dal d.lgs. 139/2015.

In particolare, per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge" ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale non omogenei con il bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il consolidamento, il DM 11 agosto 2017, di modifica del p.c. allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, ha posto in capo alle società/enti strumentali l'obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema di cui all'allegato 11 al D.lgs. 118/2011, nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa.

Le rettifiche dovute alle operazioni di consolidamento impattano sulla rappresentazione del patrimonio netto del gruppo e di tutte le altre voci. I dettagli delle scritture di rettifica, elisione e pre-consolidamento sono visionabili nel documento depositato agli atti presso l'Ufficio Ragioneria: "*All. 01 - Scritture consolidamento NAOS Comune Castelnuovo del Garda*".

Notevole importanza è data all'elisione delle partecipazioni dell'ente capogruppo nelle società/enti partecipate. In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di consolidamento, data dalla differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio dell'ente controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

In particolare, sono state svolte le seguenti scritture di pre-consolidamento, come previsto dall'allegato 4/4 al D.L.gs. 118/2011, al fine di rendere omogenei e confrontabili i dati concorrenti a formare i bilanci della capogruppo Comune di Castelnuovo del Garda e dei suoi enti e società partecipate:

- Riallineamento crediti/ricavi della società AGS S.p.A. nei confronti del Comune per fatture contestate per 19.129,00 euro;

Crediti e debiti superiori ai 5 anni

Non sono stati rilevati crediti o debiti superiori ai 5 anni.

Ratei, risconti e altri accantonamenti

Concorrono prevalentemente alla formazione di ratei e risconti attivi, iscritti a Bilancio Consolidato per 237.824,00 euro e ratei e risconti passivi, per un ammontare di 11.443.512,00 euro, la società partecipata AGS S.p.A. e la capogruppo Comune di Castelnuovo.

Altri accantonamenti per 11.709,00 euro derivano esclusivamente dalla relativa voce iscritta a bilancio 2018 del Comune stesso.

Interessi e altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono rappresentati quasi esclusivamente da interessi passivi iscritti a bilancio consolidato per 115.965,00 euro, derivanti essenzialmente dalla gestione della capogruppo Comune di Castelnuovo e dalla società partecipata AGS S.p.A.

Gestione straordinaria

La gestione straordinaria del gruppo chiude l'esercizio con un risultato positivo di 1.211.577,00 euro il quale si può ricondurre alla relativa gestione della capogruppo Comune di Castelnuovo del Garda.

Strumenti derivati

Non sono stati rilevati strumenti derivati.